

# L'ENORME SPROPORZIONE

La filosofia del diritto nella scuola hegeliana  
(1821-1846)

di  
**Corrado Bertani**



FILOSOFIA E SCIENZA  
NELL'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

*FRANCOANGELI*

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



# FILOSOFIA E SCIENZA NELL'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA


1. Studi

2. Strumenti bibliografici

3. Testi inediti o rari

*Collana diretta da*  
Manuela Sanna  
Geri Cerchiai

*Consiglio scientifico*  
Emanuela Scribano, Luisa Simonutti,  
Giuseppe Cantillo, Giovanni Rota, Jürgen Trabant



SEZIONE DI MILANO  
ISTITUTO PER LA STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E SCIENTIFICO MODERNO  
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  
Via Cozzi 53, 20125 Milano

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

# L'ENORME SPROPORZIONE

La filosofia del diritto nella scuola hegeliana  
(1821-1846)

di  
**Corrado Bertani**

Nota editoriale di  
Geri Cerchiai

Postfazione di  
Francesco Ghia

FrancoAngeli

Il volume è stato pubblicato grazie al contributo del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento e dell'Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno (ISPF) del CNR (Milano-Napoli).

Copyright © 2023 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

# INDICE

<b>Nota editoriale</b> , di <i>Geri Cerchiai</i>	pag.	7
<b>Avvertenza</b>	»	11
<b>Introduzione – La filosofia del diritto della ‘scuola hegeliana’ come lacuna storiografica e come problema storico</b>	»	15

## **Parte prima La scuola intorno a Hegel**

1. Il punto di partenza: filosofia del diritto e scienza giuridica in Hegel e in Gans	»	61
2. Primi svolgimenti: Abegg, Jarcke e Michelet tra enciclopedia giuridica e diritto penale nel biennio 1823-1824	»	95
3. Una fondazione retributiva ‘hegeliana’ della pena: la dissertazione sul diritto di punire di A. F. von der Hagen (1827)	»	123
4. <i>La giustizia nel suo sviluppo storico-spirituale</i> di ‘J. Saling’ (1827): identificazione dell’autore e analisi dei contenuti	»	151
5. Difesa della codificazione, critica a Savigny, filosofia della storia e ‘prussianesimo’ in uno scritto di Karl Friedrich Sietze (1829)	»	180
6. Un seguace fittizio. Eclettismo e conservatorismo nel <i>Sistema del diritto naturale</i> (1830) di Konrad Moritz Besser	»	207
<i>Appendice</i> – 1. Due recensioni al <i>System des Naturrechts</i> – 2. Notizie biografiche su Besser da Halle a San Pietroburgo; Heinrich R. Stöckhardt e Friedrich W. Lorentz	»	231



**Parte seconda**  
**L'hegelismo senza Hegel. Alcuni scritti post-1831**

<i>Prefazione</i> alla seconda edizione dei <i>Lineamenti di filosofia del diritto</i> (1833), di <i>Eduard Gans</i>	pag. 241
7. L'hegelismo 'teologico-giuridico' di Carl Friedrich Göschel	» 247
8. Un giurista controcorrente: Emil von Meysenbug e il <i>Servius</i> <i>Appendice</i> – Documenti relativi agli studi universitari di Emil von Meysenbug a Göttingen	» 284 » 305
9. La scienza dell'esperienza della coscienza giuridica. <i>La Filosofia del diritto privato</i> di Friedrich Bitzer (1840)	» 310
<b>Osservazioni conclusive – La parabola discendente della filosofia del diritto di Hegel e il problema del rapporto tra filosofia e scienze</b>	» 341
<b>Postfazione</b> , di <i>Francesco Ghia</i>	» 349
<b>Bibliografia</b>	» 355
<b>Indice dei nomi</b>	» 361

## NOTA EDITORIALE

La Collana della Sede di Milano dell'Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno (Ispf) del Consiglio nazionale delle ricerche nacque nel 1971 con la pubblicazione, presso La Nuova Italia di Firenze, de *I Tartari e l'Apocalisse* di Davide Bigalli. L'attuale Sede milanese dell'Istituto era allora un Centro autonomo, fondato inizialmente da Mario Dal Pra come "Gruppo" di ricerca del Cnr e poi divenuto, sotto la sua stessa direzione, *Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza* (Cspf). La collana venne fin da subito suddivisa in tre serie o sezioni, che sarebbero rimaste pressoché invariate fino agli ultimi, più recenti volumi: gli Studi, gli Strumenti bibliografici e i Testi.

Per chiarire il contesto culturale che favorì la creazione del Centro, e per individuare la metodologia storiografica che ne ispirava il lavoro e, conseguentemente, le pubblicazioni, può essere utile fare riferimento alla *Presentazione* della monumentale storia della filosofia che in quegli stessi anni, e più precisamente fra il 1975 e il 1978, fu pubblicata sotto la direzione dalpraiana. Scriveva Dal Pra di voler «evitare [...] la ripetizione di quei disegni generali di storia del pensiero che, non avvalendosi del progresso incessante delle ricerche storiche, finiscono per richiamare, in modo infruttuoso, linee e prospettive [...] largamente superate». Sotto questo aspetto, la ricerca storiografica, così come più in generale «l'indagine scientifica», deve procedere «col chiarimento di singoli problemi, con la soluzione di precise difficoltà, con la paziente estensione delle conoscenze su campi finiti e ben determinati»; essa, in definitiva, deve guardarsi «dall'abbracciare disegni generali astratti», evitando di «dare alla storia del pensiero un significato rigorosamente univoco ed uno svolgimento eccessivamente semplice e lineare».

Metodologicamente attento ad «aprire nuovi orizzonti di indagine», il Cspf – che dopo Dal Pra sarebbe stato diretto da Arrigo Pacchi (1982-1989), Enrico I. Rambaldi (1989-1993) e Guido Canziani (1993-2002) – intendeva quindi rivolgere lo sguardo alle più significative forme di quei vari e multiformi

“cambiamenti di paradigma” che interessarono lo sviluppo della filosofia fra il Rinascimento e l’Illuminismo e concorsero alla genesi delle scienze moderne: la trasformazione delle concezioni metafisiche; le tensioni che fra Cinque e Seicento si raccolsero intorno ai problemi teologici e religiosi contribuendo ad una profonda revisione delle stesse categorie etiche e politiche; la nascita di discipline come l’antropologia e la critica storica; la riflessione, infine, sulla medicina e sulle istanze e procedure sperimentali.

Due programmi di ricerca, sul movimento libertino e sulle scienze della vita fra Sei e Settecento (il quale ultimo si sarebbe successivamente svolto nella importante Edizione nazionale delle opere di Antonio Vallisneri), contraddistinsero i primi anni di vita del Centro e trovarono espressione sia nei convegni organizzati fino alla prima metà degli anni Novanta, sia in pubblicazioni della Collana come gli undici volumi e tre tomi del *Catalogo del fondo Haller*, curato fra il 1983 e il 1994 da Maria Teresa Monti, l’edizione degli *Articoli prophetales* di Campanella, curata nel 1977 da Germana Ernst, e il manoscritto *Theophrastus redivivus*, edito da Guido Canziani e Gianni Paganini nel 1981.

A partire dai titoli del 1983, la Collana venne trasferita dalla Nuova Italia alla FrancoAngeli di Milano, assumendo il nome di *Filosofia e scienza nel Cinquecento e nel Seicento*. Da allora, e fino alla formazione dell’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno – che nel 2002 raccolse anche l’eredità del Centro e che sarebbe stato diretto prima da Rambaldi e poi, dal 2009, da Manuela Sanna – essa venne accompagnata da una presentazione che ribadiva l’impostazione storiografica delle prime pubblicazioni. «Nei suoi sviluppi più recenti», era scritto sulla terza pagina dei volumi, «la ricerca storiografica ha messo in luce l’articolazione e la complessità delle categorie, che presiedono al costituirsi del sapere moderno. All’idea di una ragione “pura” e tutta risolta nella sua consistenza speculativa, è venuta sostituendosi una consapevolezza più larga e approfondita delle svariate connessioni che legano la riflessione filosofica agli altri ambiti e alle pratiche dell’esperienza culturale. L’immagine di un’unica “svolta copernicana” si è così arricchita con il riferimento alle molteplici “rivoluzioni” che hanno attraversato le vicende del nostro pensare».

Nel frattempo, e più in particolare con la nascita dell’Ispf, gli ambiti d’interesse dell’Istituto e dei suoi ricercatori si estesero a nuovi soggetti, per allargarsi poi sempre più decisamente all’analisi della filosofia contemporanea e delle sue connessioni con le diverse pratiche scientifiche e culturali che ne informano i contenuti. La Collana divenne così prima *Filosofia e scienza nell’Età moderna*, e poi, dal 2018, *Filosofia e scienza nell’Età moderna e contemporanea*. Permane invariata, ad oggi, la suddivisione in Sezioni, così come immutato resta l’impianto di base dei contributi e la metodologia storiografica che ne sorregge la struttura.

È in questa prospettiva che la Direzione ha volentieri accolto lo studio di Corrado Bertani, che – muovendo dalla tesi di una sottovalutazione della rile-

vanza del pensiero hegeliano sulla giurisprudenza tedesca – ne analizza l'influenza su autori ed esponenti ancora poco noti alla platea degli studiosi.

Il testo da una parte certifica l'allargamento della Collana ai nuovi argomenti che sorsero in Europa col declinare della modernità, e dall'altra si iscrive ampiamente nel solco del rigore critico e scientifico che ne ha da sempre caratterizzato i principi fondanti, contribuendo a rinnovarne con originalità temi e problemi.

*Geri Cerchiai*



# AVVERTENZA

Gli scritti di Hegel sono citati con le sigle e dalle edizioni seguenti:

*Encyklopädie 1817* = *Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse*, Oßwald, Heidelberg 1817 (trad. it. *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, a c. di A. Tassi, Morcelliana, Brescia 2017).

*Encyklopädie 1830<sup>3</sup>* = *Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse*, 1830<sup>3</sup>, in *Werke*, a c. di E. Moldenhauer e K. M. Michel, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1970, vol. 10 (trad. it. *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, a c. di B. Croce e C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1984).

*Phänomenologie des Geistes* = *Die Phänomenologie des Geistes*, Goebhardt, Bamberg 1807, in *Werke* cit., vol. 3 (W3) (trad. it. *Fenomenologia dello spirito*, a c. di E. De Negri, 2 voll., La Nuova Italia, Firenze 1963).

*Grundlinien* = *Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*, Nicolai, Berlin 1821 (trad. it. *Lineamenti di filosofia del diritto*, a c. di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 1987).

*Philosophie der Geschichte: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, a c. di E. Gans, Duncker u. Humblot, Berlin 1837 (= *Werke* cit., vol. 12) (trad. it. *Lezioni sulla filosofia della storia*, a c. di G. Bonacina e L. Sichirollo, Laterza, Roma-Bari 2008<sup>3</sup>).

W7 = *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, in *Werke* cit., vol. 7 (questa indicazione segue, tra parentesi, quella dall'edizione 1821 e precede il rinvio alle pagine della traduzione italiana).

*Wissenschaft der Logik* = *Wissenschaft der Logik*, 3 voll., Schrag, Nürnberg 1812, 1813 e 1816 (trad. it. *Scienza della logica*, a c. di A. Moni e C. Cesa, 2 voll., Laterza, Roma-Bari 1994).

*Berliner Schriften 1818-1831*, a c. di J. Hoffmeister, Meiner, Hamburg 1956.

*Briefe von und an Hegel*, 4 voll., a c. di J. Hoffmeister, Meiner, Hamburg 1952-1960, in particolare vol. 3: *1823-1831*.

Riguardo ai corsi hegeliani, gli estremi bibliografici delle edizioni (tedesche o italiane) utilizzate sono forniti alla prima occorrenza di ogni capitolo. Lo stesso vale per la seconda edizione delle *Grundlinien*, pubblicata da Gans nel 1833.

## Abbreviazioni e sigle

AA: *Akademie-Ausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werke*, seguita da numero romano per il volume e numero arabo per le pagine.

ABGB: *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*.

ADB: *Allgemeine Deutsche Biographie*, 56 voll., Duncker & Humblot, Leipzig 1875-1912.

ALR: *Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten*.

Annot.: annotazione a un paragrafo dell'*Enciclopedia* o dei *Lineamenti di filosofia del diritto* di Hegel.

E. N.: *Etica Nicomachea*.

«JwK»: «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik».

NDB: *Neue Deutsche Biographie*, 28 voll., Duncker u. Humblot, Berlin 1953 sgg.

rec.: recensione.

I luoghi del *Corpus iuris* giustiniano sono indicati, secondo l'uso, con 'D' per *Digesto*, 'C' per *Codex*, 'I' per *Istitutiones*, seguiti dai numeri indicanti il libro, il capitolo e i singoli passi.

## Nota lessicale

Le tre parti dello Spirito oggettivo hegeliano, e dei *Lineamenti*, sono indicate con lettera maiuscola; quando invece ci si riferisce ai concetti di diritto astratto, moralità ed eticità, si è usata la lettera minuscola.

Qualche problema dà la traduzione dell'espressione *Allgemeines Landrecht*, che letteralmente significa «Diritto territoriale generale» o «Diritto generale del Paese». Esso indica un corpo di leggi valido per l'intero Regno di Prussia a partire dal 1794, che tuttavia non aboliva i 'diritti' nelle singole province e pertanto non si proponeva come un codice esclusivo, tanto che il termine *Gesetzbuch* fu deliberatamente scartato. Pertanto tradurre con «codice» sarebbe sbagliato. Si è optato allora per una scelta traduttoria flessibile, che contempla sia la resa letterale «Diritto territoriale generale», sia il mantenimento del termine tedesco, sia l'uso di «codice» tra virgolette.

## Ringraziamenti

Quando si riesce a portare a termine un progetto di ricerca avviato più di vent'anni prima, e che si temeva dovesse restare nel cassetto, l'esito felice non può che avvenire grazie al concorso di diverse circostanze favorevoli, e all'aiuto esterno.

Nel licenziare il lavoro la mia gratitudine va a Geri Cerchiai e Giovanni Rota, dell'Istituto per la Storia del Pensiero filosofico e scientifico moderno del CNR, che hanno proposto il libro al Comitato scientifico della bella e presti-

giosa collana 'Filosofia e scienza nell'età moderna e contemporanea', e a Geri, in particolare, per l'attenta rilettura del dattiloscritto; al professore Francesco Ghia, dell'Università di Trento, per aver contribuito in maniera decisiva al finanziamento dell'impresa, e per aver scritto la *Postfazione*; e al dr. Tommaso Gorni, responsabile dell'Editore FrancoAngeli per le pubblicazioni di Filosofia, per il supporto competente e rassicurante prestato prima e durante la realizzazione editoriale del libro.

A Francesco Ghia sono grato ancora di più per l'interesse partecipe che ha dimostrato nei confronti dei miei studi, per l'incoraggiamento costante e, non da ultimo, per il clima costruttivo e propizio alla ricerca che anche grazie a lui caratterizza il Dottorato di Filosofia dell'Università di Trento.

L'indagine di cui si presentano qui i risultati si è giovata delle puntuali osservazioni del professore Giovanni Bonacina, dell'Università di Urbino; al quale sono debitore anche di alcuni suggerimenti migliorativi rispetto alle traduzioni da me compiute.

Riguardo al contenuto del capitolo 4, mi è gradito obbligo ringraziare: il dr. Ralf Breslau, della Staatsbibliothek di Berlino, per le conferme che mi ha dato circa la migrazione che la storia del Novecento ha fatto fare alla lettera di 'Saling' a Hegel; la d.ssa Barbara Krawczyk, della Biblioteka Jagiellońska di Cracovia, per l'aiuto prestatomi ai fini della pubblicazione di tale lettera; la d.ssa Agata Sobczak, archivista presso il Leo Baeck Institute di New York; infine, la direzione della sezione 'Conservazione e digitalizzazione' della Staatsbibliothek di Berlino, per avermi autorizzato a pubblicare l'immagine del frontespizio del libro di 'Saling'. Un ricordo grato va, a questo proposito, alla memoria del prof. Diethelm Klippel, dell'Università di Bayreuth, che reagì con cortese disponibilità alle mie sollecitazioni.

Un grazie rivolgo anche alla s.ra Joanna Baster, della Biblioteka Jagiellońska di Cracovia, per avermi dato conferma dell'attuale 'domicilio' della lettera di Besser a Hegel.

Riguardo all'Appendice al capitolo 8, infine, ringrazio il dr. Holger Berwinkel, dell'Universitätsarchiv di Göttingen, che mi ha edotto circa i documenti relativi agli studi e alla *Promotion* di von Meysenbug presso la Georgia-Augusta, nonché la sig.ra Katarzyna Chmielewska, addetta alle riproduzioni digitali presso la Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek di Göttingen.





# INTRODUZIONE

## LA FILOSOFIA DEL DIRITTO DELLA 'SCUOLA HEGELIANA' COME LACUNA STORIOGRAFICA E COME PROBLEMA STORICO

### I. Delimitazione del campo della ricerca e sua giustificazione storiografica

#### 1. Definizione e articolazione dell'oggetto della ricerca

Oggetto della presente ricerca è la ricezione della filosofia del diritto di Hegel in Germania dagli anni venti alla metà degli anni quaranta dell'Ottocento. All'interno di tale arco temporale la morte di Hegel, nel novembre 1831, fu uno spartiacque decisivo, e ciò spiega perché la prima parte del libro (capitoli 1-6) è dedicata a scritti apparsi anteriormente a quella data, la seconda (capitoli 7-9) a documenti posteriori.

Si tratta di una differenza non meramente cronologica, poiché mentre quasi tutti gli autori considerati nella prima parte ebbero modo di conoscere Hegel di persona e di frequentarne le lezioni a Berlino, e due di loro, Gans e Michelet, divennero suoi stretti collaboratori, ciò non vale per i protagonisti della seconda parte, ovvero Göschel, von Meysenbug e Bitzer; tra i quali peraltro Göschel intrattenne con Hegel un rapporto epistolare di un certo significato.

Occorre subito precisare che, parlando di 'ricezione' della filosofia hegeliana del diritto, non s'intende qualunque forma di confronto con la teoria dello spirito oggettivo e con l'opera in cui essa è esposta più compiutamente, ma pur sempre in forma di «compendio», i *Lineamenti di filosofia del diritto* (1820). Se così fosse si dovrebbe, in pratica, scrivere la storia della filosofia del diritto tedesca nel XIX secolo, perché in tale arco di tempo non v'è praticamente autore che non abbia avuto presente l'opera hegeliana, anche solo tramite una conoscenza di seconda mano, e non si sia confrontato con le tesi in essa contenute. L'obiettivo che ci si è proposti, in questa sede, è molto più circoscritto. Ci si è concentrati sugli autori la cui adesione alla filosofia del diritto di Hegel è dichiarata o la cui dipendenza da esso prevale in maniera netta e inequivocabile rispetto a ogni altra fonte. Per tale ragione non vi si parlerà, per fare l'esempio

più noto, del ‘giovane Marx’ e della sua «critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico», in quanto tale critica poggia su premesse filosofiche diverse da quelle hegeliane e in parte opposte a esse.

Che esistesse una «scuola hegeliana» appariva ovvio ai contemporanei<sup>1</sup>. In alcuni giudizi dell’epoca si nota anzi come la «scuola» sia considerata l’altra creatura di Hegel accanto al suo sistema, e di pari importanza; se sul sistema si poteva valutare l’efficacia teoretica del filosofo, era sui risultati della scuola che si doveva misurare quella pratica<sup>2</sup>. Altrettanto chiaro era che tale scuola volesse dire la sua anche nell’ambito della giurisprudenza<sup>3</sup>. Ciò significa che un certo numero di studiosi apparivano condividere alcuni ‘segnali di riconoscimento’ che permettavano di classificarli come hegeliani. Attraverso lo studio di una dozzina di casi si è qui cercato di determinare tali contrassegni.

Non sono state prese in esame, invece, le critiche ai *Lineamenti* apparse nello stesso periodo<sup>4</sup>. Tale scelta è stata dettata da due considerazioni. In primo luogo, mentre gli interventi dei seguaci e ammiratori di Hegel presero presto la forma di monografie, o comunque di studi organici, quelli di avversari e critici non andarono mai oltre i limiti della recensione o del capitolo di libro, e solo in rari casi si misurarono davvero con il testo di Hegel<sup>5</sup>. Per incontrare un commentario ai *Lineamenti* occorre attendere il 1845, anno in cui Carl Moritz Kahle pubblicò l’*Esposizione e critica della filosofia del diritto hegeliana*<sup>6</sup>.

In secondo luogo, gli scritti dei discepoli di Hegel, specie quelli apparsi prima della sua scomparsa, compongono un *corpus* omogeneo, con rimandi re-

1. Due soli esempi tra i molti. In C. F. Bachmann, *System der Logik*, Brockhaus, Leipzig 1828, p. 642 si legge che dalla logica di Hegel «è sorta una scuola in piena regola». Dello stesso tenore il passo aggiunto da Amadeus Wendt al *Grundriss der Geschichte der Philosophie* di Tenenmann (1829<sup>5</sup>), riportato *infra*, capitolo 4, pp. 152-53 e n. 8.

2. Cfr. K. H. Scheidler, *Hegels Philosophie und Schule, insbesondere Hegels Naturrecht und Staatslehre*, «Staats-Lexikon oder Encyclopädie der Staatswissenschaften», vol. 7, Hammerich, Altona 1839, pp. 607-46.

3. Lo vide bene Gustav Hugo, che nella recensione a E. v. Meysenbug, *Servius*, «Göttingische Gelehrte Anzeigen», nr. 149, 15 settembre 1834, pp. 1481-88, parlò di *Hegelianer* e di *Hegelsche Schule*.

4. D. Klippel, *Naturrecht und Rechtsphilosophie im 19. Jahrhundert. 1790 bis 1850*, Mohr Siebeck, Tübingen 2012, p. 18 elenca dieci recensioni ai *Lineamenti* tra 1821 e 1844. Sette di esse sono raccolte in M. Riedel (a c. di), *Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie*, 2 voll., Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1975, vol. 1, pp. 153-206.

5. Tale è il caso dell’ampia recensione del penalista Karl Christian Collmann per la «Jenaer Allgemeine Literatur-Zeitung», riprodotta in Riedel, *Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie* cit., vol. 1, pp. 158-206.

6. Cfr. C. Bertani, *Un eclettico Privatdozent berlinese nel Vormärz. Spiritualismo, idealismo e critica a Hegel in Karl Moritz Kahle*, «Rivista di Storia della Filosofia», n. s. 54 (2019), pp. 473-505; Id., *Il primo commentario ai Lineamenti di filosofia del diritto e la critica di K. M. Kahle al Diritto astratto di Hegel*, «dianoia», 26 (2021), pp. 107-26. Le ‘denunce’ della pericolosità della teoria hegeliana dello stato, compiute da Schubarth e Carganico e soprattutto da Stahl, sono di carattere generale. Cfr. anche B. Centi, *La recensione di Herbart alla Filosofia del diritto di Hegel*, in *Scritti in onore di Eugenio Garin*, Scuola Normale Superiore, Pisa 1987, pp. 307-27.

ciproci dimostrabili, e d’indubbio rilievo storico-filosofico; eppure sono ancora in larga misura sconosciuti. Sulla maggior parte di essi non esiste alcuno studio, in nessuna lingua. Soltanto Eduard Gans, l’antagonista di Savigny nella Facoltà giuridica berlinese per un decennio (fino alla morte prematura nel 1839), è stato oggetto di ricerche approfondite e a vasto raggio. Tale circostanza ha consigliato di proporre in forma compendiativa, nel capitolo di apertura, le conclusioni cui si era già giunti in contributi precedenti, così da fornire un ritratto dai contorni definiti e dare spazio ad alcune analisi nuove su Gans come giurista teorico. Lo stesso capitolo vuol fornire al contempo una chiave utile a comprendere la linea di sviluppo che da Hegel porta ai discepoli più vicini a lui, mentre non entra nel merito delle questioni logiche, metodologiche e teoriche sollevate dalla filosofia del diritto hegeliana<sup>7</sup>.

Quanto agli altri autori, a oggi si dispone soltanto di una monografia sugli scritti della maturità di Michelet e di una sulle teorie di quattro penalisti, relativa a opere posteriori di oltre un decennio al 1831<sup>8</sup>. A tale riguardo occorre precisare che solo il limite cronologico che ci si è posti ha portato a escludere dalla trattazione Albert Friedrich Berner (1818-1907), Hugo Hälschner (1817-1889) e Christian Reinhold Köstlin (1813-1856), che furono giuristi di rilievo, e ad accogliervi invece, ma limitatamente ai primi scritti, Julius Friedrich Abegg (1796-1868), che apparteneva alla generazione di Gans. E proprio Gans fu il ‘ponte’ tra Hegel e i tre giuristi ora menzionati, che furono tutti studenti a Berlino negli anni Trenta (dove comunque subirono anche il fascino di Savigny), anche se il turinghese Köstlin vi fece solo un’apparizione fugace, nel 1832. Le

7. Gli studi principali su Gans sono: H.-G. Reissner, *Eduard Gans. Ein Leben im Vormärz*, Mohr-Siebeck, Tübingen 1965; J. Braun, *Judentum, Jurisprudenz und Philosophie. Bilder aus dem Leben des Juristen Eduard Gans (1797-1839)*, Nomos, Baden-Baden 1997; R. Blänkner, G. Göhler e N. Waszek (a c. di), *Eduard Gans (1797-1839). Politischer Professor zwischen Restauration und Vormärz*, LUV, Leipzig 2002; C. Bertani, *Eduard Gans e la cultura del suo tempo. Scienza del diritto, storiografia, pensiero politico in un intellettuale hegeliano*, Guida, Napoli 2004; Id., *‘Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung’ (1824-1835) von Eduard Gans*, «Rechtsgeschichte», 11 (2007), pp. 110-38. Cospicuo è anche l’elenco di pubblicazioni o riedizioni di scritti e di inediti (epistolari, corsi universitari): E. Gans, *Philosophische Schriften*, a c. di H. Schröder, Auvermann, Glashütten i. T. 1971; M. H. Hoffheimer, *Eduard Gans and the Hegelian Philosophy of Law*, Springer, Dordrecht 1995; E. Gans, *Rückblicke auf Personen und Zustände*, a c. di N. Waszek, frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1995; Id., *Naturrecht und Universalrechtsgeschichte*, a c. di J. Braun, Mohr-Siebeck, Tübingen 2005; J. Kieselstein, *Eduard Gans und das Völkerrecht. Die Vorlesung zum positiven Völkerrecht*, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2009; E. Gans, *Briefe und Dokumente*, a c. di J. Braun, Mohr-Siebeck, Tübingen 2011; Id., *Storia della Rivoluzione francese. Il corso di storia contemporanea del semestre estivo 1828*, a c. di C. Bertani, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011. N. Waszek, *Eduard Gans (1797-1839). Hegelianer, Jude, Europäer. Texte und Dokumente*, Peter Lang, Frankfurt a. M. 1991 è un’utile antologia di documenti biografici e di scritti gansiani.

8. M. Moser, *Hegels Schüler C. L. Michelet. Recht und Geschichte jenseits der Schulteilung*, Duncker u. Humblot, Berlin 2003; M. Ramb, *Strafbegründung in den Systemen der Hegelianer. Eine rechtsphilosophische Untersuchung zu den Straftheorien von Julius Abegg, Christian R. Köstlin, Albert Fr. Berner und Hugo Hälschner*, Duncker u. Humblot, Berlin 2005.

loro prime pubblicazioni monografiche, la *Neue Revision der Grundbegriffe des Criminalrechts* di Köstlin (1845), *Die Lehre von der Teilnahme am Verbrechen* di Berner (1847) e *Das Preußische Strafrecht* di Hälschner (1855-1868), cadono al di là della metà degli anni Quaranta. In misura e modi diversi tali opere sono tutte documenti della ricezione della filosofia del diritto di Hegel, oltre a contenere informazioni storiche preziose, che andranno commentate in altra occasione.

## 2. Hegel e i giuristi: un rapporto difficile

Elenchi di filosofi del diritto ‘hegeliani’ e di giuristi influenzati dal pensiero di Hegel cominciarono a circolare presto, almeno da quando la ‘scuola hegeliana’ divenne un capitolo di storia della filosofia (anche per iniziativa della scuola stessa); e furono di continuo riproposti passando, senza modifiche sostanziali, da un autore all’altro, magari con qualche aggiunta o con qualche taglio. Così, che alcuni scritti di Moritz Besser e di Friedrich Bitzer, di ‘J. Saling’ e di Karl Friedrich Ferdinand Sietze, di Karl Friedrich Göschel e di Emil von Meysenbug gravitassero intorno alla filosofia del diritto di Hegel, e componessero, assieme all’opera ben più nota di Eduard Gans, la bibliografia primaria del cosiddetto ‘hegelismo giuridico’, è risaputo suppergiù dalla metà dell’Ottocento; così come il fatto che Karl Ludwig Michelet (1801-1893), fedele allievo e collaboratore di Hegel, per quasi sessant’anni docente all’Università di Berlino e autore di un ponderoso *Naturrecht* (1866), avesse studiato legge ed esordito con una dissertazione sui concetti di delitto e pena<sup>9</sup>. E almeno dalla *Storia della scienza giuridica tedesca* di Roderich Stintzing ed Ernst Landsberg (1890-1910) si sa che il civilista Johann Friedrich Martin Kierulff (1806-1894) e il romanista Johannes (o Johann) Christiansen (1809-1854), professori a Kiel, risentirono di influssi hegeliani, al pari di Heinrich Bernhard Oppenheim (1819-1880) nel campo del diritto internazionale e della filosofia del diritto, e dei già citati Abegg, Berner, Hälschner e Köstlin in quello del diritto penale; mentre altre fonti portano sulle tracce di Gustav Lenz (1818-1888) – il padre del Max Lenz storico dell’Università berlinese – e del diplomatico russo Dmitry Grigoryevič Glinka (1808-1883), senza peraltro motivare simili associazioni.

Eppure tanti nomi collegati a Hegel non hanno mai indotto gli studiosi a prendere in mano gli scritti in questione, in modo da accertarne caratteristiche e finalità e verificarne il rapporto con quel riferimento. Vien allora da chiedersi

9. Per contro, la dissertazione *De puniendi juris notione* (1827) di Albert Friedrich von der Hagen, che è un documento di grande interesse rispetto alla ricezione delle teorie penalistiche di Hegel e alla formazione della sua scuola, è rimasta sconosciuta fino alla pubblicazione nel 1956, da parte di Johannes Hoffmeister (in appendice alle *Berliner Schriften*), di una serie di documenti relativi all’attività universitaria di Hegel, tra cui i suoi giudizi sulle ‘tesi’ degli allievi. Anche dopo tale data, tuttavia, nessuno l’ha presa in considerazione. Ce ne occuperemo nel capitolo 3.

quali possano essere state le ragioni di un disinteresse così completo e duraturo. Le spiegazioni più forti sembrano essere due, una di ordine più generale, l’altra più specifica.

La prima spiegazione riguarda indistintamente tutti i seguaci e collaboratori più stretti di Hegel. Essi sono stati eclissati dal caposcuola e relegati al rango di epigoni e ripetitori di cui si riteneva sufficiente elencare i nomi o, al massimo, segnalare a quale ‘gruppo parlamentare’ ideologico appartenessero – se a sinistra, al centro o a destra<sup>10</sup>. Alla base c’era la diffusa convinzione che essi non avessero detto nulla di nuovo rispetto a Hegel, che si fossero limitati a ripetere le sue dottrine in forma volgarizzata, piatta e banale; che insomma non valesse la pena perdere tempo con le brutte copie in presenza dell’originale. E un originale di cui, nel caso della filosofia del diritto, si aveva la versione ‘autentica’, con i *Lineamenti*, a differenza di altre parti del sistema, sicché il contributo dei discepoli appariva ancor più superfluo. Quando poi, mano a mano che diventavano accessibili le trascrizioni delle lezioni di Hegel compiute dai suoi uditori, sembrò che ciò che egli aveva pubblicato non riflettesse le sue reali convinzioni, la forza magnetica della costellazione di testi che forma la ‘filosofia del diritto hegeliana’ aumentò ulteriormente<sup>11</sup>.

L’altro ordine di ragioni attiene invece al solo ambito della scienza giuridica, più esattamente al processo di definizione e differenziazione di tale disciplina nel corso dell’Ottocento. Si può dimostrare che la filosofia del diritto di Hegel non attecchì, e non diede adito a un programma di ricerca e a uno sviluppo dottrinale, perché non fu recepita dai cultori accademici della scienza giuridica, dai ‘giuristi teorici’, come venivano chiamati (per rimarcarne la cultura e l’attitudine scientifica, in opposizione a quelli ‘pratici’). E ciò avvenne per l’azione combinata di più cause, che si collocano su piani diversi.

Un primo aspetto da non trascurare è che, avendo Hegel dato alle stampe la propria filosofia del diritto (e della morale, della famiglia, della società e dello stato), i suoi seguaci non avvertirono il bisogno di pubblicare propri contributi organici in tale ambito, anche dopo il 1831. In presenza della versione d’autore della filosofia hegeliana dello spirito oggettivo, ai loro occhi non ne occorreva un’altra, a differenza che per altre parti del sistema, come la filosofia dello spirito soggettivo o la filosofia della storia. Essi preferirono allora dare un contributo o approfondendo singoli aspetti, o cercando di chiarire il senso di questa o quella dottrina del maestro, o ancora replicando alle critiche e attaccando le teorie concorrenti. Non è un caso che le uniche monografie

10. Per un approfondimento si rimanda a C. Bertani, *Alexander’s Aides-de-camp: Hegelians in the 1820s. A neglected Chapter in the History of 19<sup>th</sup>-Century Philosophy*, «Annali della S. N. S. Classe di Lettere e Filosofia», V serie, vol. 12/2 (2020), pp. 579-611.

11. La revisione interpretativa più discussa fu quella proposta da Karl-Heinz Ilting, che confrontando i *Lineamenti* con i corsi delle lezioni distinse un Hegel ‘esoterico’ liberale da uno ‘essoterico’, timoroso della censura e moderato. Cfr. K.-H. Ilting, *Hegel diverso. Le filosofie del diritto dal 1818 al 1831*, Laterza, Roma-Bari 1977.

intitolate ‘diritto naturale’ o ‘filosofia del diritto’ uscite dalla scuola hegeliana nel corso dell’Ottocento siano state composte l’una da un seguace periferico ed estraneo al mondo universitario, Friedrich Bitzer, l’altra dal fedele Karl Ludwig Michelet ma soltanto nel 1866, dunque a ridosso dell’unificazione tedesca e quarantacinque anni dopo i *Lineamenti*, in un contesto storico-culturale profondamente mutato<sup>12</sup>.

Al successo di Hegel presso i giuristi, in secondo luogo, non giovò l’atteggiamento aggressivo che egli aveva assunto nei confronti del diritto romano e dei suoi cultori allora più stimati, *in primis* Gustav Hugo (e trasparente, anche se non dichiarata, era la sua antipatia per Savigny). Lo stesso si può dire per l’immagine ancillare della loro disciplina che egli dava fin dalle prime pagine dei *Lineamenti*, dov’è chiamata «scienza giuridica positiva» ed è subordinata senza mezzi termini alla «scienza giuridica filosofica». A tale subordinazione scientifica Hegel faceva poi corrispondere quella ‘politica’ dei giudici alla legge, all’autorità dello stato, insistendo sull’esigenza di codici che garantissero la certezza del diritto ed eliminassero i margini di arbitrio interpretativo da parte dei giudici, laddove Savigny e i suoi seguaci esaltavano il modello giurisprudenziale dell’antica Roma e attaccavano la pretesa di ‘fissare’ in un codice lo stato momentaneo della cultura giuridica, ivi compresi le sue ingenuità e astrattezze.

Inoltre Hegel nei *Lineamenti* non aveva perso occasione per fustigare la mentalità corporativa dei giuristi, che ai suoi occhi appariva come una forma di dominio cetuale sul resto della popolazione, e un residuo di Medioevo. Nel perorare l’introduzione delle giurie popolari nel diritto processuale prussiano, per esempio, dopo aver concesso che ci potessero essere ragioni pro e contro egli aveva tagliato corto: occorreva far sì che «la cognizione del diritto» e «dell’andamento delle discussioni giudiziali» cessasse di essere «*proprietà* di un ceto che si rende esclusivo anche per mezzo della terminologia» (l’uso del latino), e in tal modo affrancare il popolo dalla «*tutela*» esercitata su di esso dai giuristi, e dal «servaggio»<sup>13</sup>. Un argomento che da un lato riprendeva l’idea kantiana dell’«illuminismo» come affrancamento dell’uomo attraverso il sapere e come emancipazione dalla soffocante «*tutela*» di medici, giuristi e preti; dall’altro estendeva all’ambito del diritto il principio luterano del libero esame e del sacerdozio universale, contestando la divisione della società in chierici e laici, con i secondi sottoposti ai primi<sup>14</sup>. Attacchi tanto sferzanti incontrarono il consenso dei giuristi legati alla mentalità tardo-illuministica e alla stagione co-

12. Si tratta di F. Bitzer, *Das System des natürlichen Rechts*, Steinkopf, Stuttgart 1845; e di K. L. Michelet, *Naturrecht oder Rechts-philosophie als die praktische Philosophie enthaltend Rechts-, Sitten- und Gesellschaftslehre*, 2 voll., Nicolai, Berlin 1866. A Bitzer è dedicato il capitolo 9 della presente ricerca.

13. Hegel, *Grundlinien*, § 228 Annot., p. 224 (W7 p. 381; trad. it. p. 182).

14. La critica al sapere chiuso e alla mentalità corporativa dei giuristi, di cui alla nota precedente, è la medesima che l’Annotazione al § 270 rivolge alla Chiesa cattolica (p. 269, W7 p. 425; trad. it. p. 213), e che Hegel riprese nel *Discorso* commemorativo della *Confessio Augustana*. Su questo punto torneremo nel capitolo 7, p. 272 e n. 106.

dificatoria, oppure insofferenti verso i risvolti accademici del corporativismo, oppure ancora ligi ai doveri che si ritenevano propri del buon funzionario prussiano<sup>15</sup>. In molti casi, invece, attirarono su chi li portava l'accusa di fomentare l'autoritarismo e la repressione delle libertà.

Non va tralasciato, infine, che l'estrema densità e, in più punti, l'oscurità del testo dei *Lineamenti*, solo in parte mitigate dallo stile più scorrevole e dai numerosi esempi riportati nelle ‘annotazioni’, dovevano risultare indigesti per la gran parte degli studiosi di giurisprudenza<sup>16</sup>.

## II. Le cause della sconfitta dell'‘hegelismo giuridico’

### 1. Il contesto politico-culturale e la reazione al razionalismo filosofico

Sono, queste, considerazioni valide; e tuttavia se ci si limitasse a esse non si potrebbe capire che cosa accadde davvero. I difetti e punti deboli che si sono elencati ora non sfuggirono ai discepoli; e soprattutto Gans, dal 1826 portavoce di Hegel nella Facoltà di Giurisprudenza, mise a punto apposite strategie per ovviarvi, come vedremo nel capitolo 1, dando molta più importanza al diritto romano di quanto avesse fatto il maestro, proponendo una versione più accessibile delle sue dottrine, attenuandone l'asprezza nei confronti della giurisprudenza, e soprattutto cercando di tranquillizzare i giuristi di altre tendenze circa la possibilità di convergere con quanto Hegel aveva detto senza bisogno di aderire all'ottica speculativa e alla dialettica. La dura polemica tra lui e i principali esponenti della ‘scuola storica’, Savigny e Puchta, esacerbata da motivazioni personali (strettamente connesse alla ‘questione ebraica’), ha fatto spesso dimenticare che il messaggio che Gans lanciava a intellettuali di provenienza tardo-illuministica o criticista, come il suo primo maestro Anton Friedrich Thibaut (1772-1840) o come una figura autorevole quale Paul Johann Anselm Feuerbach (1775-1833), era conciliante e di apertura, certo a patto che si condivisero alcuni assunti di fondo, quali la centralità del sapere filosofico per la giurisprudenza colta e, dall'altro lato, una visione della storia del diritto realmente ‘universale’, e dunque non limitata alle fonti romane e germaniche. Insomma, Gans si era messo all'opera per superare i limiti della

15. Riguardo al secondo punto un documento di grande interesse è la *Prefazione* di Gans ai suoi *Scholien zum Gajus*, Dümmler, Berlin 1821 (ristampa anast. Keip, Goldbach 2000). Vi è denunciato, come ostacolo alla libera ricerca, il «corporativismo» (*Zünftigkeit*) degli studiosi, che li porta a dividersi in «maestri» e «garzoni» e a giudicare il valore degli studi solo in base all'appartenenza di scuola; e vi si dice che «*papato e chiesa*» sono estranei alla scienza (p. VII). Dietro alla figura del «papa», qui evocata, è facile vedere un'allusione a Savigny.

16. Del resto è Hegel ad ammettere, fin dalla prima pagina della *Prefazione*, e con qualche imbarazzo, di aver inserito nella versione per la stampa le annotazioni «al fine di chiarire talora un più astratto contenuto del testo, e di avere un più ampio riguardo a concezioni che ci sono d'intorno, correnti nel tempo presente» (*Grundlinien*, pp. III-IV, W7 p. 11; trad. it. p. 3).



proposta di Hegel verso i giuristi, e aveva cercato interlocutori e alleati per contrastare l’ascesa dei savignyani. Eppure non ci riuscì.

Sicuramente la sua precoce uscita di scena, dopo alcuni anni di debilitazione fisica, fu fatale per le sorti dell’hegelismo giuridico. Egli era diventato ordinario già nel 1828 e, sebbene non fosse riuscito a creare intorno a sé una cerchia di studiosi più giovani anche lontanamente paragonabile a quella raccolta intorno a Savigny, lasciò il segno. Inoltre godeva di grande successo presso gli studenti: le sue lezioni sulla ‘storia più recente dopo il 1789’ richiamavano diverse centinaia di uditori, un numero altissimo per quei tempi<sup>17</sup>. Si può dunque immaginare che, se fosse vissuto più a lungo, e in salute, avrebbe potuto trasmettere l’eredità hegeliana a una nuova generazione di studiosi. A tre anni dalla sua scomparsa un osservatore esterno, il giurista e uomo politico francese Édouard Laboulaye (1811-1883), che era un ammiratore di Savigny, osservò che Gans «non ha mai fatto setta [*secte*]; è stato l’unico maestro e l’unico discepolo di questa scuola che trasportava le dottrine di Hegel nella giurisprudenza»; e si può dire che non esagerasse<sup>18</sup>.

Nondimeno neppure qui va vista la ragione principale di ciò che avvenne. Occorre guardare altrove, da un lato al contesto politico, dall’altro ai mutamenti profondi che proprio allora stavano prendendo corpo nell’autocomprensione disciplinare dei giuristi tedeschi.

Riguardo al primo aspetto, è documentabile che l’ascesa al trono di Federico Guglielmo IV (1795-1861), avvenuta il 7 giugno 1840, portò con sé una svolta in senso antihegeliano nella politica universitaria prussiana. Il nuovo re, che aveva avuto come precettori, tra gli altri, Savigny e lo statista conservatore Frédéric Ancillon (1767-1837), storiografo di corte e filosofo eclettico<sup>19</sup>, era intriso di religiosità tradizionalista (mentre il padre era stato sensibile alla cultura tardo-illuminista) e contrario al processo di secolarizzazione. Inoltre voleva presentarsi come guida del patriottismo nazionalista, fiorito durante le guerre antinapoleoniche, senza tuttavia concedere nulla alle idee liberal-costituzionali<sup>20</sup>. Il suo obiettivo era uno stato ‘cristiano’, difensore dei dogmi e sacramen-

17. In M. Lenz, *Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin*, 4 voll., Waisenhaus-Verlag, Halle 1910-18, vol. II.1, p. 496, parla di 905 uditori nel semestre 1831-32, di 837 in quello 1832-33. In entrambi Gans tenne lezioni di storia contemporanea in rapporto al diritto pubblico, con particolare riferimento alla Rivoluzione francese.

18. É. Laboulaye, *Essai sur la vie et la doctrine de Frédéric Charles de Savigny*, Durand-Joubert, Paris 1842, pp. 53-54, n. 1. Cfr. P. Legendre, *Lettres de Savigny à Laboulaye*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», rom. Abt. 88 (1971), pp. 322-28; W. D. Gray, *Interpreting American Democracy in France. The Career of Edouard Laboulaye, 1811-1883*, University of Delaware, Newark 1994.

19. Cfr. P. Haake, *Johann Peter Friedrich Ancillon und Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. von Preußen*, Oldenbourg, München 1920 (ed. online 2019); N. Hegewisch, *Die Staatsphilosophie von J. P. Fr. Ancillon*, Tectum, Marburg 2010.

20. Giova sempre leggere la voce biografica dedicatagli da Leopold Ranke, in *ADB*, vol. 7 (1877), pp. 729-76. Sul clima culturale a Berlino dopo l’ascesa al trono di Federico Guglielmo IV

ti della religione, fondato sull’ autorità ‘divina’ del monarca (sostenuto dalla nobiltà feudale), con moderate concessioni all’ autogestione delle comunità e allo spirito riformatore<sup>21</sup>. Il governo da lui diretto epurò le università del regno dai docenti in odore di razionalismo ‘hegeliano’ o simpatie ‘rivoluzionarie’, tra cui il promettente biblista Bruno Bauer (1809-1882), reo di aver attaccato Hengstenberg, capo della corrente pietista ultraconservatrice nella Facoltà teologica<sup>22</sup>, o l’ arabista Carl Nauwerk (1810-1891)<sup>23</sup>. Al posto del barone Karl von Altenstein (1770-1840), che aveva deciso la chiamata di Hegel a Berlino e appoggiato in varie circostanze i suoi seguaci, fu nominato Johann Albert Friedrich Eichhorn (1779-1856), un amico di Savigny<sup>24</sup>. Sulla cattedra di Gans andò, per espressa volontà dell’ allora *Kronprinz*, Julius Stahl (1802-1861), filosofo del diritto e poi uomo politico conservatore, nemico dell’ hegelismo e fautore dello ‘stato cristiano’<sup>25</sup>; mentre su quella di Hegel, dopo lunghe trattative e comunque solo per alcuni mesi, sedette Schelling, la cui tarda ‘filosofia positiva’ e il cui spiritualismo sembravano un efficace antidoto contro il pericoloso ‘panlogismo’ propagandato dal pensatore svevo<sup>26</sup>.

sono da vedere le analisi di J. E. Toews, *Becoming Historical. Cultural Reformation and Public Memory in Early 19<sup>th</sup> Century Berlin*, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

21. Negli anni Quaranta il ‘partito’ ultraconservatore, capeggiato dai fratelli von Gerlach e dal teologo Hengstenberg, riuscì a imporre allo stesso Savigny una revisione in senso restrittivo della legge prussiana sul divorzio: cfr. J. E. Toews, *The Immanent Genesis and Transcendental Goal of Law: Savigny, Stahl, and the Ideology of the Christian German State*, «The American Journal of Comparative Law», 37 (1989), pp. 139-69 (159-62).

22. Bauer fu dapprima (autunno 1839) trasferito a Bonn, poi (1842) privato della *venia legendi*. Un resoconto dettagliato, con bibliografia, in E. Rambaldi, *Le origini della Sinistra hegeliana*, La Nuova Italia, Firenze 1966, pp. 278-85, 371-79. Altri casi di esclusione accademica di hegeliani, non solo in Prussia, sono illustrati ivi, pp. 329-37 e 347-51 (Ruge, a Halle, Märklin a Tubinga, Feuerbach, a Erlangen).

23. L’ intervento del re per la rimozione di Nauwerk dall’ insegnamento è provato da una sua lettera del novembre 1843, riportata in L. Lambrecht, *Die ‘fürchterlich revolutionäre Kraft’ der Kritik. Zur Rezeption der Französischen Revolution bei den Junghegelianern E. Bauer und K. Nauwerck*, in A. Herzig, I. Stephan e H. G. Winter (a c. di), «*Sie, und nicht Wir*». *Die Französische Revolution und ihre Wirkung auf das Reich*, Dölling u. Galitz, Hamburg 1989, pp. 469-514 (479).

24. Cfr. O. Mejer, *sub voce*, ADB, vol. 5 (1877), pp. 737-41.

25. Cfr. W. Füßl, *Professor in der Politik: Friedrich Julius Stahl (1802-1861)*, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1988, pp. 13-50, 108-358; Toews, *Becoming Historical* cit., pp. 306-17.

26. Cfr. Rambaldi, *Le origini della Sinistra hegeliana* cit., pp. 317-22; Toews, *Becoming Historical* cit., pp. 1-16. La chiamata di Schelling, proveniente da Monaco, serviva anche a mantenere saldi i rapporti tra le due corone, dopo il matrimonio (1823) del principe ereditario prussiano con Elisabeth Ludovika, figlia del re di Baviera Massimiliano I. Nel prendere contatto con Schelling, su incarico proprio di Federico Guglielmo IV, il diplomatico Christian von Bunsen scrisse che il nuovo re era preoccupato per la «semina dei draghi del panteismo hegeliano, della piatta saccenteria e della dissoluzione legale della disciplina domestica», e precisò che quelle erano state le parole del sovrano: lettera del 1° agosto 1840, in S. L. Plitt (a c. di), *Aus Schellings Leben in Briefen*, 3 voll., Hirzel, Leipzig 1870, vol. 3, p. 36. Il termine *Drachensaat* rinvia alla figura di Cadmo, mitico fondatore di Tebe, che nel luogo designato avrebbe ucciso un drago e seminato i suoi denti, da cui sarebbero nati dei guerrieri. Il mito è nelle favole di Igino e in Ovidio. Il motivo

Alcuni documenti relativi alla chiamata di Stahl sono rivelatori. Nel dicembre 1837 Johannes Schulze (1786-1869), un pedagogo discepolo e amico di Hegel, braccio destro di von Altenstein al ministero dell’Istruzione e del Culto, scrisse un «promemoria» riguardo agli sviluppi futuri della Facoltà giuridica berlinese<sup>27</sup>. In esso Stahl è definito «inadatto» come docente, «benché possa godere di qualche protezione», e la sua *Filosofia del diritto* è giudicata un lavoro acerbo e «arretrato rispetto alle esigenze attuali della scienza». Meglio puntare, conclude Schulze, su «uomini maturi di consolidata perizia scientifica e pratica», che sappiano promuovere, oltre agli studi, anche la «prassi giuridica». Tra i quattro nomi che fa figurano due docenti universitari, un magistrato e un consigliere di ministero, Wilhelm Bornemann (1798-1864), tipico esempio di alto funzionario prussiano, diviso tra ricerca (fu un importante espositore del diritto prussiano, in particolare dell’*Allgemeines Landrecht* del 1794) e incarichi pubblici (sotto Federico Guglielmo IV fu segretario del Consiglio di Stato e direttore della censura)<sup>28</sup>. Costui aveva collaborato, con un lungo saggio ricco di allusioni critiche a Savigny («l’ingegnoso oppositore del diritto prussiano»), a una pubblicazione ideata e curata da Gans, i *Contributi per la revisione della legislazione prussiana*, apparsi tra il 1830 e 1832 e subito naufragati per gli ostacoli frapposti da una parte del governo<sup>29</sup>. In quel saggio il Codice prussiano era presentato, contro le riserve della scuola storica, come espressione di un «nuovo concetto del diritto», frutto della eticizzazione del diritto romano da parte dello «spirito cristiano-tedesco»<sup>30</sup>. E tra coloro che avevano scritto per i

‘ideologico’ dietro la chiamata di Schelling a Berlino non si trova menzionato nella ricostruzione di C. Tatasciore, *Introduzione* a F. W. J. Schelling, *Lezioni monachesi e altri scritti*, Orthotes, Napoli-Salerno 2019, pp. 9-10.

27. È riportato in Lenz, *Geschichte der Königlichen Wilhelm-Friedrichs-Universität* cit., vol. 4, pp. 549-50. Cfr. C. Varrentrapp, *Johannes Schulze und das höhere preußische Unterrichtswesen in seiner Zeit*, Teubner, Leipzig 1889; e le voci della ADB (vol. 33, 1891, pp. 5-18) e della NDB (vol. 23, 2007, pp. 726-27).

28. La sua opera più importante è senz’altro W. Bornemann, *Systematische Darstellung des Preußischen Civilrechts. Mit Benutzung der Materialien des Allgemeinen Landrechts*, 6 voll., Jonas, Berlin 1834-1839. Nel suo profilo biografico (ADB, vol. 3, 1876, pp. 173-74), Heinrich Göppert lo dipinge come «fondatore dell’elaborazione scientifica del *Landrecht*» e, in maniera piuttosto timida e reticente, come «in una certa opposizione contro la scuola storica, almeno all’inizio, e variamente incline ai modi di pensare da essa accantonati». Cfr. ora B. Schleyer, *Friedrich Wilhelm Bornemann (1798-1864). Eine Juristenkarriere im Preußen des 19. Jahrhunderts*, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2006.

29. Si tratta di E. Gans (a c. di), *Beiträge zur Revision der Preußischen Gesetzgebung*, Duncker u. Humblot, Berlin 1830-1832. Alcuni degli articoli qui raccolti sono anonimi.

30. W. Bornemann, *Über die wahrhaft geschichtliche Entstehung und Bedeutung des Preußischen Rechts in materialer und formeller Beziehung – ein Wink für die Revisoren*, in Gans, *Beiträge zur Revision* cit., nr. XVI, pp. 195-259 (195, 197). Un *Nachtrag* con esempi e chiarimenti è ivi, pp. 338-42. L’autore era allora consigliere di tribunale a Greifswald. A p. 196 si legge che molti «contestano del tutto all’età di Federico il Grande o al cosiddetto periodo dell’illuminismo la capacità legislativa, e rimproverano aspramente i redattori per aver voluto precorrere tempi migliori».

*Beiträge* c’era anche un altro dei nomi citati da Schulze nel suo promemoria, il giurista Gustav Friedrich Gaertner (1807-1841). Il quale, completati gli studi e nominato docente privato (nel 1835) a Greifswald, attraverso l’adesione al progetto dei *Contributi* era entrato in contatto con Gans<sup>31</sup>. Il fatto che Schulze nel 1837 potesse pensare a lui per un posto di professore a Berlino fa supporre che a quella data la sua collocazione accademica non fosse ancora decisa (nel 1838 gli fu attribuita una cattedra a Bonn, dove rimase fino alla morte prematura) e, soprattutto, che egli suscitasse qualche simpatia negli hegeliani. E Gaertner ci mise del suo per piacere a costoro. Nel 1832 pubblicò presso Duncker e Humblot (gli editori dei *Contributi* di Gans e delle *Opere* di Hegel curate dagli allievi, tra cui lo stesso Schulze) una presa di posizione critica al principio inquisitorio nel diritto processuale prussiano, che reca in esergo la definizione del diritto contenuta nel § 29 dei *Lineamenti*<sup>32</sup>. Quattro anni dopo, in una «prolusione» sul concetto penalistico di colpa, espresse pieno consenso alla tesi hegeliana dell’identità di pensiero e volontà contro la «falsa idea» che essi siano «discrepanti» e che la mente umana sia composta da «forze discrete»<sup>33</sup>. Infine nel 1838, in occasione della sua promozione a professore ordinario, scrisse un saggio *De summo iuris naturalis problemate*, in cui una veloce storia del giusnaturalismo culmina nel «solido sistema di Hegel»; dopo il quale, a rimettere in discussione il principio racchiuso nella formula *Rationis Realitas et Realitatis Rationalitas*, che sembrava un acquisto definitivo della scienza, è comparso un «Giano bifronte» composto da Lerminier e Stahl, che ha abbassato il diritto a mero fatto naturale e ‘positivo’ e riproposto il «dualismo» tra ragione e storia, che si credeva finalmente superato<sup>34</sup>.

Tutto ciò, specie se unito all’estraneità di Gaertner alla scuola storica, può spiegare l’interesse di Schulze, ma non basta a fare di lui un hegeliano. Egli non era stato allievo del filosofo svevo, e anche negli scritti ora citati sembra aver voluto distinguere tra Hegel e i suoi seguaci<sup>35</sup>. Nelle opere posteriori al conseguimento dell’ordinariato, del resto, gli apprezzamenti per Hegel spariscono; e spunti hegeliani vi appaiono mescolati con suggestioni eterogenee, con il palese intento, da parte dell’autore, di proporsi come un intellettuale originale. Nell’*Introduzione* a una *Filosofia della vita* del ’39 egli si dice «affratellato» a Karl Bayer (1806-1883), un pensatore ‘idealista’ eclettico che aveva studiato a

31. Per i *Beiträge* Gaertner redasse un articolo sul diritto di pegno dei locatari (nr. XXIX, pp. 485-536).

32. G. F. Gaertner, *Kritik des Untersuchungs-Principis des Preußischen Civil-Processes*, Duncker u. Humblot, Berlin 1832.

33. Id., *Finium culpa in iure criminali regundorum prolusio*, Sumptibus Dunckeri et Humbloti, Berolini 1836, pp. 29-30 (con rinvio ai §§ 443, 445-46 dell’*Enciclopedia* e ai §§ 4-5, 34-35 dei *Lineamenti*). Ivi, p. 21 è elogiata «l’acutissima logica di quel noto Hegel».

34. Id., *De summo iuris naturalis problemate*, Typis Caroli Georgii, Bonnae 1838, pp. 32, 37.

35. In Id., *Finium culpa in iure criminali regundorum prolusio* cit., p. 21, Michelet viene rimproverato per aver dato per scontato, nella sua dissertazione inaugurale, ciò che andava dimostrato. E nella *Prefazione* sono criticati tanto i *philosophi jureconsulti* quanto gli *historici* (p. v).

Berlino negli anni Venti ed era poi diventato docente al Ginnasio di Erlangen<sup>36</sup>. Rosenkranz, nello stroncare come «completamente fallito» il libro di Gaertner, coglieva nel segno scrivendo che «sarebbe un grosso errore» vedere in lui «un hegeliano»<sup>37</sup>.

La scomparsa precoce di Gans cambiò di colpo il quadro, dando al principe ereditario l’opportunità, insperata fino a quel momento, non solo di estirpare la malapianta hegeliana, ma di imprimere una sterzata ‘restauratrice’ alla Facoltà giuridica. I documenti pubblicati da Lenz parlano chiaro. Nel febbraio 1840 il Rettore e il Senato dell’Università di Berlino si esprimono a favore della chiamata di un docente in grado di insegnare anche la «dottrina filosofica del diritto» – e la monografia principale di Stahl s’intitola *Filosofia del diritto secondo una prospettiva storica*; un mese dopo un servitore di corte comunica senza mezzi termini a von Altenstein che il *Kronprinz* desidera che sia scelto Stahl e si risentirebbe se invece fosse preferito Albrecht (uno dei ‘sette di Göttingen’). Nella sua risposta il ministro prende tempo, dice che su Albrecht ritiene suo dovere sentire il parere del re, esprime qualche dubbio sulle capacità di Stahl, e infine toglie il velo alla vera posta in gioco: chi preme per la nomina di Stahl «si prefigge soltanto di impedire che io chiami un hegeliano»<sup>38</sup>. Infine interviene presso von Altenstein il ministro della Giustizia Heinrich Gottlob von Mühler, che oltre a ribadire l’interessamento del *Kronprinz* scrive che Stahl, con la sua «posizione verso la filosofia di Schelling, da una parte, e la giurisprudenza storica, dall’altra», può contribuire a far sì che all’Università di Berlino siano rappresentate «le diverse tendenze scientifiche» del tempo (il che suona ironico, visto che in quella Facoltà non sarebbe restata traccia del magistero di Hegel); che poi il candidato avesse polemizzato contro «la filosofia qui dominante» andava preso come uno stimolo al confronto, oltre al fatto che gli attacchi erano comunque stati condotti entri certi limiti grazie alla «sensibilità evangelica» di Stahl<sup>39</sup>.

36. Cfr. G. F. Gaertner, *Die Philosophie des Lebens*, parte I: *Die Rechts- und Staatslehre*, Marcus, Bonn 1839, p. xiv dove si rinvia all’imminente pubblicazione dell’«etica» di Bayer, cioè alle *Betrachtungen über den Begriff des sittlichen Geistes und über das Wesen der Tugend*, Palm, Erlangen 1839. Resta da dire che Gaertner collaborò agli «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik» con sei recensioni, su Abegg (settembre 1835 e luglio 1836), Meyer (luglio 1836), Götze (aprile 1837), Göschel (agosto 1838) e Kierulff (luglio 1840).

37. K. Rosenkranz, rec. a G. F. Gaertner, *Die Philosophie des Lebens* cit., «JwK», dicembre 1840, coll. 918-25 (918). Si comprende, quindi, l’assenza di Gaertner dall’*Alphabetische Bibliographie* di Rosenkranz (su cui *infra*, § IV).

38. Lenz, *Geschichte der Königlichen Wilhelm-Friedrichs-Universität* cit., vol. 4, pp. 550-53.

39. Ivi, pp. 553-54. La lettera di Mühler a von Altenstein è datata 22 maggio 1840. Mühler fu consigliere giuridico (*Kronsyndikus*) e persona di fiducia di Federico Guglielmo IV, che nel 1851 lo nominò membro a vita della Camera Alta del Parlamento prussiano (*Herrenhaus*). Nel 1834 aveva deciso la chiamata al ministero della Giustizia di Karl Friedrich Göschel, che passava per un seguace di Hegel (ne parleremo al capitolo 7); ma la sua scelta era stata dettata dall’ortodossia luterana di Göschel e non dalle sue convinzioni filosofiche. Cfr. su di lui K. Wippermann, *sub voce*, ADB, vol. 22 (1885), pp. 468-69 e W. Schubert, *sub voce*, NDB, vol. 18 (1997), pp. 286-87.

Fin qui si può parlare del declino della scuola hegeliana come di uno dei molti effetti del pensiero e della pratica della Restaurazione; la quale, intesa come fenomeno intellettuale e culturale, è stata a lungo relegata in un angolo nella ricostruzione storiografica dell’Ottocento, quasi si trattasse di un anacronismo nostalgico dalle radici fragili di fronte all’inevitabilità dei processi socio-culturali propri della società industriale di massa, e che invece ha mostrato non solo nel xx secolo, ma fino ai giorni nostri, un’insospettata persistenza e vitalità a più livelli e latitudini<sup>40</sup>.

A ogni modo è un fatto che dopo il 1840 gli ‘hegeliani’ dovettero compiere scelte difficili e che le loro strade si divaricarono. Tra i più giovani, quelli in odore di ateismo o sospettati di posizioni anticristiane furono sospesi *sine die* dall’insegnamento, come Feuerbach e Bruno Bauer, o scelsero per conto proprio un’altra carriera, come Karl Marx. Tra i ‘vecchi’, ovvero quelli che avevano conosciuto e ‘ascoltato’ Hegel, godettero di un’esistenza relativamente tranquilla un Leopold von Henning e un Friedrich Förster, che dopo una gioventù turbolenta e la militanza nelle *Burschenschaften* avevano abbracciato una posizione lealistico-statalista che vedeva nel monarca il rappresentante dell’identità e della forza della Prussia e non ammetteva alcuna forma di opposizione; mentre personalità più sanguigne, avverse all’oscurantismo religioso e di idee liberal-progressiste, come Michelet, ebbero qualche fastidio. Diversi altri, infine, presero la via di un neoumanesimo dai tratti moderatamente liberali, che si tradusse (a eccezione della parentesi del 1848-49) in un’opzione sostanzialmente ‘impolitica’; e fu il caso soprattutto di Hotho, e in parte di Rosenkranz.

## 2. La ridefinizione disciplinare della scienza giuridica: l’eredità razionalista e illuminista

Anche le trasformazioni del quadro politico e del clima ‘ideologico’ generale, con le loro conseguenze sulle carriere accademiche, non devono far dimenticare la portata di un processo interno alla scienza giuridica. Per dirla in breve, nel periodo che consideriamo, a partire dagli anni Venti e in misura crescente nei decenni successivi, i giuristi tedeschi si affrancarono completamente dalla filosofia del diritto e arrivarono a non avvertire più il bisogno di rivolgersi a essa.

40. Cfr. L. Marino, *La filosofia della Restaurazione*, Loescher, Torino 1978; W. Bußmann, *Movimenti conservatori nella prima metà del XIX secolo*, in U. Corsini e R. Lill (a c. di), *Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni*, il Mulino, Bologna 1987, pp. 77-93. La conoscenza ancora lacunosa dei tentativi compiuti nell’Ottocento tedesco di restaurare la metafisica, che si era creduta tramontata dopo Kant, al fine di puntellare i dogmi cristiani, ha fatto dire a uno studioso che «La storia della filosofia del Vormärz è terra incognita»: W. Jaeschke, *Wer denkt metaphysisch? oder: Über das doppelte Ende der Metaphysik*, in Id., *Hegels Philosophie*, Meiner, Hamburg 2020, pp. 119-52 (137).

Non era stato così per i loro predecessori. Carl Gottlieb Svarez (1746-1798) ed Ernst Ferdinand Klein (1744-1810), tra i principali estensori dell’*Allgemeines Landrecht*, avevano avuto come insegnanti universitari il primo Joachim Darjes, il secondo Daniel Nettelbladt, i due giuristi eminenti della scuola wolfiana, e non rinnegarono mai tale formazione<sup>41</sup>. E dagli stessi autori (influenzati dal ‘volontarismo’ hobbesiano) i codificatori prussiani avevano tratto anche l’idea del ‘primato’ del diritto positivo su quello naturale<sup>42</sup>. Il ‘kantismo’ dei codificatori austriaci, *in primis* Anton Franz von Zeiller (1751-1828), per quanto contaminato con altri ingredienti fu talmente pronunciato che la partizione generale dei diritti nell’ABGB (1811) è quella proposta nella *Metafisica dei costumi*<sup>43</sup>. Anche Anselm Feuerbach, autore del Codice penale bavarese (1813) e presidente del tribunale di Ansbach, attinse a piene mani a categorie e modelli di pensiero provenienti da Kant, pur senza sposarne le singole teorie (per esempio riguardo al fondamento e al fine della pena)<sup>44</sup>. L’elenco potrebbe proseguire e infoltirsi. Si è discusso molto riguardo a entità e modalità effettive dell’impatto che prima il giusnaturalismo wolffiano, poi la filosofia pratica di Kant (non solo la sua filosofia del diritto in senso stretto) esercitarono sull’opera legislativa dei sovrani assoluti e in seguito sui codici promulgati in alcuni stati dell’Impero romano-germanico. Al riguardo occorre certo cautela, e sono d’obbligo diverse puntualizzazioni. Tuttavia si può sostenere con relativa sicurezza che tale influsso ci fu e fu determinante. E la stessa conclusione vale, più in generale, rispetto alla formazione e alla mentalità dei giuristi colti<sup>45</sup>.

Non si vuol dire che prima di Savigny essi pendessero dalle labbra dei filosofi, ma solo che per loro, o almeno per la maggior parte, il confronto con alcune ideeguida e distinzioni concettuali, con i principi fondativi e gli schemi argomentativi proposti in ambito filosofico era un passaggio ineludibile ai fini di conferire alle

41. Cfr. M. Kleensang, *Das Konzept der bürgerlichen Gesellschaft bei Ernst Ferdinand Klein. Einstellungen zu Naturrecht, Eigentum, Staat und Gesetzgebung in Preußen 1780–1810*, Klostermann, Frankfurt a. M. 1998.

42. Cfr. M. Hernández Marcos, *Conoscenza razionale e storia. Sulla relazione tra diritto naturale e diritto positivo nella codificazione prussiana del 1794*, in L. Fonnesu e B. Henry (a c. di), *Diritto naturale e filosofia classica tedesca*, Pacini, Pisa 2000, pp. 39-54 (con rinvii ragionati alla letteratura secondaria); D. Canale, *Dagli stati della persona alle persone dello stato. Wolff e le origini sistematiche dell’Allgemeines Landrecht prussiano del 1794*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 28 (1998), pp. 139-94.

43. Cfr. Franz L. Fillafer, *Franz von Zeiller und der Kantianismus in der Rechtswissenschaft*, in V. L. Waibel (a c. di), *Umwege. Annäherungen an Immanuel Kant in Wien, Österreich und Osteuropa*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen-Wien 2015, pp. 83-94.

44. Un’utile introduzione resta la monografia di M. A. Cattaneo, *Anselm Feuerbach filosofo e giurista liberale*, Edizioni di Comunità, Milano 1970. Sulla formazione filosofica e i rapporti con Kant sono da vedere le parti I, II e IV.

45. P. Caroni, *Le codificazioni del diritto privato e i loro postulati di fondo*, in Id., *Saggi sulla storia della codificazione*, Giuffrè, Milano 1998, pp. 135-64 scinde la produzione legislativa della stagione assolutistica dalle codificazioni, tra l’altro, adducendo il ruolo del «giusnaturalismo precritico» per la prima, del «giusnaturalismo critico kantiano» per le seconde (137).

discipline giuridiche carattere di scienza<sup>46</sup>. Dopo Savigny non sarà più così; la scienza giuridica sarà rifondata in modo da essere il più possibile autonoma anche nei suoi fondamenti, almeno in ambito civilistico, e da poter elaborare per endogenesi la totalità dei propri concetti. Il coronamento di tale processo sarà, alla fine del secolo, il Codice civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*, entrato in vigore il 1° gennaio 1900), figlio della ‘pandettistica’ ispirata a Savigny e Puchta, la *Begriffsjurisprudenz*, e non della filosofia del diritto<sup>47</sup>.

Hegel, dal suo punto di vista, poteva permettersi di esprimersi in maniera recisa e anche ruvida nei confronti della corporazione dei giuristi, e della loro disciplina, perché così avevano fatto i più importanti filosofi tedeschi prima di lui, ottenendo qualche risultato. Tanto Wolff quanto Kant avevano rovesciato l’immagine tradizionale della facoltà filosofica *ancilla* delle tre ‘superiori’ – teologia, giurisprudenza e medicina – in nome dell’istanza critico-razionale di cui essa, a parer loro, era l’unica portatrice nell’ambito del sistema istituzionale del sapere<sup>48</sup>. La loro perorazione si basava su un modello dualistico, accettato e riproposto da innumerevoli autori, che poneva da una parte l’autorità politica del sovrano, rappresentante del popolo e unica fonte legittima delle norme positive in ogni campo, dall’altra l’autorità della ragione. La prima era concepita come orientata al bene dello stato e della comunità nazionale, secondo il criterio dell’utile; la seconda come diretta alla verità come proprio fine esclusivo e peculiare. Tale differenza si ripercuoteva nel carattere subordinato delle tre facoltà ‘superiori’, dipendenti dalle disposizioni e dai fini del governo, e in quello libero della facoltà filosofica, orientata alla pura ricerca e non riducibile a una funzione puramente propedeutica nei confronti delle altre tre<sup>49</sup>. In ambito

46. Così Feuerbach, nel suo scritto penalistico principale, la *Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts* (1799-1800), dichiara nella *Prefazione* di aver cercato di contrastare «il dominio di quella tiranna capricciosa nel diritto positivo» che è la filosofia, ma poi sostiene la propria proposta teorica anche sull’esatta esegesi di alcuni brani di Kant (i passi in Cattaneo, *Anselm Feuerbach filosofo e giurista liberale* cit., pp. 297, 302-05, 309).

47. Cfr. H. Hammen, *Die Bedeutung Friedrich Carl v. Savignys für die allgemeinen dogmatischen Grundlagen des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches*, Duncker u. Humblot, Berlin 1983. Per il periodo successivo cfr. J. Rückert, *The Unrecognized Legacy: Savigny’s Influence on German Jurisprudence after 1900*, «The American Journal of Comparative Law», 37 (1989), pp. 121-37. Approfondimenti anche in M. Schmöckel, J. Rückert e R. Zimmermann (a c. di), *Historisch-kritischer Kommentar zum BGB*, 4 voll. (finora), Mohr-Siebeck, Tübingen 2003 sgg.

48. Cfr. C. Bertani, *La natura conflittuale della ragion pratica. Sul significato sistematico del Conflitto delle facoltà*, in C. Bertani e M. A. Pranteda (a c. di), *Kant e il conflitto delle facoltà. Ermeneutica, progresso storico, medicina*, il Mulino, Bologna 2003, pp. 139-70 (su Wolff p. 141, n. 8); nonché R. Meyer, *Das Licht der Philosophie. Reformgedanken zur Fakultätenhierarchie im 18. Jahrhundert von Christian Wolff bis Immanuel Kant*, in N. Hammerstein (a c. di), *Universitäten und Aufklärung*, Wallstein, Göttingen 1995, pp. 97-124. Per il contesto istituzionale cfr. C. E. McClelland, *State, Society and University in Germany 1700-1914*, Cambridge University Press, Cambridge 1980, capp. 3 e 4.

49. Sul tema cfr. R. Brandt, *‘Il conflitto delle facoltà’. Determinazione razionale ed eterodeterminazione nell’università kantiana*, in Bertani-Pranteda, *Kant e il conflitto delle facoltà* cit., pp. 13-52 (con rinvii bibliografici).



giuridico la *concordia discors, discordia concors* tra le due istanze, come l’aveva chiamata Kant, si presentava nella forma del dualismo, fondato nella cosa stessa, tra il diritto positivo dei giuristi e il diritto naturale dei filosofi<sup>50</sup>. Chi difendeva un simile modello si rendeva conto del suo potenziale critico, con i filosofi innalzati a giudici, di fronte all’opinione pubblica, delle norme vigenti, ma si sforzava di contenerne entro limiti rigidi l’impatto ‘antagonistico’, e d’altro lato cercava di convincere l’autorità dei suoi vantaggi: Kant aveva avvertito che un sovrano che scenda sul terreno sdrucchiole delle dispute tra dotti rischia di screditarsi: *Caesar non est supra grammaticos*<sup>51</sup>. La filosofia veniva così candidata al ruolo di consigliera del re e principale fonte della ‘scienza della legislazione’<sup>52</sup>.

Tale autorappresentazione si ritrova, tale e quale, in Hegel e nei suoi seguaci, con la novità, comunque problematica, che essi si sforzarono di eliminare ogni traccia che potesse far pensare a un dualismo strutturale tra i due poli, a partire dalla premessa che la ‘realtà’ sia razionale. D’altra parte, anche prima di Hegel coloro che avevano teorizzato la necessità della filosofia per la scienza giuridica non avevano voluto per forza esplicitarne il potenziale criticoriformatore. In vari casi essi ritenevano piuttosto di aver bisogno della filosofia per fondare i principi del sistema normativo, in quanto assumevano che essi non potessero essere contenuti nelle leggi positive. Esempio, in tal senso, è Anselm Feuerbach, che mentre da un lato difende la ‘purezza’ della giurisprudenza penale positiva, tenuta ad applicare solo le norme vigenti, dall’altro sostiene che solo la filosofia può fondare il principio dell’imputazione giuridica (e distinguerlo da quello dell’imputazione morale), e che si deve presumere che tale principio sia stato alla base della volontà del legislatore penale<sup>53</sup>. In Feuerbach la scienza giuridica ha una sua fisionomia e funzione ben delineate, ma ciò non comporta il distacco dalla filosofia, con cui anzi devono restare salde alcune connessioni<sup>54</sup>.

La filosofia, insomma, appariva indispensabile ai giuristi della stagione tardo-illuministica sia perché veniva intesa come risorsa critica costruttiva in vista di un’azione riformatrice ritenuta ancor sempre necessaria (per la razionalizza-

50. Cfr. I. Kant, *Zum ewigen Frieden* (1795), AA VIII, pp. 373-74; *Der Streit der Fakultäten* (1798), AA VII, pp. 28, 32 e 35.

51. Così Id., *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?* (1784), AA VIII, p. 40.

52. Tra i primi a ‘rivalutare’ *Il conflitto delle facoltà* e a coglierne la densità teorica rispetto al nodo potere-ricerca fu K. Rosenkranz, *Geschichte der Kantischen Philosophie*, Voss, Leipzig 1840, pp. 272-75; Id., *Über Kants Darstellung des notwendigen Antagonismus zwischen den drei oberen und der unteren Facultät unserer Universitäten* (1844), in Id., *Neue Studien*, vol. 2, Koschny, Leipzig 1875, pp. 1-15.

53. Cfr. Feuerbach, *Revision der Grundsätze und Grundbegriffe* cit., vol. 1, pp. 173-87, citato in Cattaneo, *Anselm Feuerbach filosofo e giurista liberale* cit., pp. 313-15.

54. Del resto la *Revision* si chiude con un *excursus* sui progressi della concezione della pena a partire da Pufendorf; e Feuerbach vi è attento a sottolineare le conseguenze delle diverse posizioni e scuole filosofiche sulle concezioni dei giuristi tedeschi (ivi, pp. 344-47).